



Regione Calabria



Provincia di Catanzaro



Provincia di Cosenza



Provincia di Crotona



Provincia di Reggio Calabria



Provincia di Vibo Valentia

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N.10 LAVORO, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E VOLONTARIATO

POR CALABRIA FSE 2007/2013

Asse III – Inclusione sociale

Obiettivo Operativo G1

Interventi a sostegno delle situazioni di povertà
Articolo 8, Legge regionale 12 giugno 2009, n.19

AVVISO PUBBLICO

Procedura per il finanziamento di Voucher formativi a sostegno dei componenti di nuclei familiari poveri e quasi poveri – Art. 8 della Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

Settembre 2009

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N.10 LAVORO, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E VOLONTARIATO

POR CALABRIA FSE 2007/2013

Asse III – Inclusione sociale
Obiettivo Operativo G1

Interventi a sostegno delle situazioni di povertà
Articolo 5, Legge regionale 21 giugno 2008, n. 15
Articolo 8, Legge regionale 12 giugno 2009, n.19

AVVISO PUBBLICO

Procedura per il finanziamento di voucher formativi a sostegno dei componenti di nuclei familiari poveri e quasi poveri.

Premessa

Il presente Avviso pubblico si colloca nell'ambito degli interventi promossi dalla Regione Calabria a sostegno delle situazioni di povertà, così come previsto dall'articolo 8 della Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 che finanzia, fra i vari interventi, l'erogazione di voucher formativi.

Le attività collegate al presente Avviso saranno finanziate con risorse del POR Calabria FSE 2007-2013 e/o con altre fonti di finanziamento ove disponibili.

Art. 1

Finalità

Il presente avviso disciplina le modalità di erogazione per l'anno 2009 dei Voucher formativi previsti dall'articolo 8 della Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

Il **voucher** è un'agevolazione finanziaria individuale erogata per consentire l'accesso ai percorsi formativi specificatamente indicati e disciplinati nell'apposito Catalogo regionale dell'offerta di formazione per l'attuazione degli interventi a sostegno delle Politiche attive per l'Adattabilità, l'Occupabilità, l'Inclusione Sociale e Capitale Umano, che sarà disponibile sul sito internet www.regione.calabria.it/formazioneelavoro/ a partire dal 15 ottobre 2009.

La Regione Calabria definisce nel presente avviso i requisiti ed i criteri per l'assegnazione dei voucher formativi.

Art. 2

Beneficiari e condizioni di ammissibilità

Possono presentare domanda per l'assegnazione di un voucher i cittadini che abbiano assolto almeno all'obbligo scolastico e che, alla data di presentazione della domanda, abbiano residenza anagrafica nella Regione Calabria e siano:

- Disoccupati di lunga durata all'interno di nuclei familiari *poveri o quasi poveri*¹ che si trovino in stato di disoccupazione da più di 12 mesi o da 6 mesi se giovani (ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive integrazioni)² e che abbiano dichiarato, presso un Centro per l'impiego, l'immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa;
- Inoccupati di lunga durata all'interno di nuclei familiari *poveri o quasi poveri* che senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani.

I soggetti sopra indicati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti in Calabria alla data di pubblicazione sul BUR della Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (19 giugno 2009);
- essere cittadini italiani ovvero cittadini comunitari residenti in Calabria e iscritti all'anagrafe alla data di pubblicazione sul BUR della Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (19 giugno 2009) ovvero cittadini extracomunitari, residenti in Calabria e iscritti all'anagrafe da almeno 5 anni alla data del 19 giugno 2009, in regola con la normativa vigente in materia di immigrazione.

Ogni candidato, a pena di esclusione, potrà concorrere per la richiesta dell'erogazione di un solo voucher.

Art. 3

Misura ed erogazione del voucher

Beneficiario del voucher è la singola persona iscritta al corso e l'iniziativa riguarda la copertura, anche parziale, delle spese di iscrizione e partecipazione al corso stesso. In ogni caso, l'importo complessivo del voucher non potrà superare il valore massimo di euro 5.000,00.

Nel caso di accesso a corsi il cui costo di iscrizione è superiore ad € 5.000,00 la quota eventualmente eccedente rimane a carico del destinatario del voucher.

Non sono ammessi altri tipi di rimborso o cofinanziamento.

¹ Sono indicati quali nuclei familiari poveri e quasi poveri i nuclei con reddito equivalente ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1988, n.109 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 rispettivamente inferiore ai 2/3 della soglia di povertà ovvero compreso tra i 2/3 ed i 4/3 della soglia di povertà.

² Il d.lgs 21 aprile 2000 n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, all'art.1 comma 2, prevede:

Ad ogni effetto si intende per:

- a) "stato di disoccupazione", la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa secondo le modalità definite dai servizi competenti;
- b) "disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani (per giovani si intende i soggetti di età superiore a 18 anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'UE)
- c) "inoccupati di lunga durata", coloro che senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani

Art. 4

Individuazione dei percorsi formativi

I percorsi formativi per i quali si può richiedere l'assegnazione del Voucher sono esclusivamente quelli pubblicati all'interno del Catalogo regionale dell'offerta formativa, disponibile sul sito www.regione.calabria.it/formazione lavoro/.

Le tipologie di percorsi formativi presenti in catalogo sono le seguenti:

- Tipologia A: iniziative formative della durata minima di 60 ore e massima di 120 ore;
- Tipologia B: iniziative formative della durata compresa tra 120 e 400 ore;
- Tipologia C: corsi volti all'ottenimento di una qualifica professionale dalla durata superiore a 400 ore.

Art. 5

Modalità e termini di presentazione della domanda di voucher

La domanda per la concessione del voucher deve essere indirizzata all'Amministrazione Provinciale di residenza, presso gli uffici dalle stesse Amministrazioni individuati e di seguito riportati:

- **Amministrazione Provinciale di Catanzaro:**

Centro per l'impiego di Catanzaro - Via della Stazione n°1 – 88100 Catanzaro Sala

Centro per l'impiego di Lamezia Terme - Corso Numistrano – 88046 Lamezia Terme

Centro per l'impiego di Soverato – Via Chiarello n° 14 – 88068 Soverato

- **Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia:**

Centro per l'impiego di Vibo Valentia - Via G. Fortunato – Vibo Valentia

- **Amministrazione Provinciale di Crotone:**

Centro per l'impiego di Crotone - Via Mario Nicoletta n°251 – 88900 Crotone

Centro per l'impiego di Cirò Marina – Via Parini – 88811 Cirò Marina

Settore Mercato del Lavoro - Via Mario Nicoletta n°28

- **Amministrazione Provinciale di Cosenza:**

Assessorato Formazione professionale - Via Via Cesare Gabriele n° 49 – 87100 Cosenza

- **Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria:**

Settore Formazione – Piazza Italia – Reggio Calabria

Per consentire ai destinatari la consultazione del Catalogo regionale dell'offerta formativa, che sarà reso disponibile - come previsto dall'art. 1 del presente avviso sul sito internet www.regione.calabria.it/formazione lavoro a partire dal 15 ottobre 2009 - la domanda deve essere presentata secondo l'apposito modello (allegato A), redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, entro e non oltre il termine di 45 giorni

dalla data di pubblicazione del Catalogo sul sito suindicato (15 ottobre 2009) e deve essere spedita a mezzo di raccomandata AR ovvero consegnata a mano esclusivamente presso gli Uffici sopraindicati i quali rilasceranno apposita ricevuta.

In caso di spedizione a mezzo raccomandata AR con ricevuta di ritorno fa fede la data del timbro postale dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione domande presentate secondo schemi diversi dall'Allegato A.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- 1) copia fronte-retro del documento di identità, in corso di validità, debitamente sottoscritto dall'interessato;
- 2) scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l'impiego competente, dalla quale risulti la permanenza dello stato di disoccupazione da almeno 12 mesi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di concessione del voucher o da sei mesi se giovane;
- 3) scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l'impiego competente, dalla quale risulti la permanenza dello stato di inoccupazione da almeno 12 mesi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di concessione del voucher o da sei mesi se giovane;
- 4) certificazione anagrafica rilasciata dal Comune di residenza attestante la composizione del nucleo familiare alla data di pubblicazione sul BUR della Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (19 giugno 2009) o, in alternativa, redatta sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 5) dichiarazione ISEE del nucleo familiare relativo ai redditi percepiti nell'anno 2008

Il candidato sarà ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni fornite ai sensi del codice penale e della legislazione in materia di autocertificazione (D.P.R. 445/2000).

Le suddette autocertificazioni saranno sottoposte a controlli secondo la normativa vigente; nel caso in cui emergessero elementi di non veridicità il dichiarante decadrà dal diritto al voucher, oltre alle ulteriori conseguenze di legge.

Sarà possibile presentare una sola domanda di voucher a valere sul presente avviso, pena l'esclusione di tutte le domande pervenute successivamente alla prima.

Le domande presentate secondo altre modalità o incomplete non saranno prese in esame.

L'Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni o ritardi nella trasmissione delle richieste e della relativa documentazione.

La promozione degli interventi è a carico della Regione Calabria fatte salve le iniziative che ciascuna Provincia provvederà ad effettuare ai fini di una capillare informazione ai cittadini presso tutti i Comuni del proprio territorio in merito alla possibilità di usufruire del voucher individuale.

Sarà attivo presso le sedi delle Amministrazioni Provinciali un apposito servizio di sportello informativo a disposizione dei soggetti interessati alla richiesta di voucher.

Art. 6

Graduatoria

Le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio formeranno le graduatorie di rispettiva competenza sulla base dei seguenti criteri:

- a) Anzianità di disoccupazione/inoccupazione formalmente documentata dai Centri provinciali per l'impiego, punti 0,20 per ogni mese maturato fino ad un massimo di 12 punti. Il calcolo non deve

prendere in considerazione i 12 mesi di disoccupazione antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di concessione del voucher fissata dal presente avviso. La durata dello "stato di disoccupazione/inoccupazione" si calcola in mesi commerciali. I periodi di disoccupazione pari o inferiori a quindici giorni nel mese non si computano; i periodi superiori a quindici giorni nel mese si computano come mese intero (lettera D degli indirizzi operativi approvati dalla Giunta regionale con proprio atto n. 266 del 14 maggio 2007).

b) Carico di famiglia come risultante dal modello ISEE: punti 3 per ogni persona priva di qualsiasi forma di reddito.

c) Reddito lordo del nucleo familiare calcolato sul dato ISEE: meno punti 0,25 ogni mille euro (tale punteggio è calcolato in detrazione). Il dato ISEE oltre le migliaia va arrotondato per difetto fino a 500 compreso; oltre 500 va arrotondato per eccesso.

Nella graduatoria risultante dalla sommatoria dei punteggi a, b, c, a parità di punteggio sarà data precedenza al disoccupato appartenente al nucleo familiare che comprenda il maggior numero di persone prive di qualsiasi forma di reddito.

In caso di ulteriore parità, sarà data precedenza al disoccupato di età anagrafica più giovane.

Art. 7 ***Istruttoria delle domande***

Le Amministrazioni provinciali provvedono all'istruttoria delle domande pervenute nei termini fissati dal presente avviso, verificando i requisiti di ammissibilità in esso previsti e la completezza della documentazione richiamata agli artt. 2 e 5.

Con proprio atto, le Amministrazioni provinciali provvedono alla formazione e all'approvazione delle graduatorie, previa valutazione delle domande, entro 30 giorni dalla data di chiusura del presente bando.

Le graduatorie dei beneficiari devono essere trasmesse alla Regione Calabria - Dipartimento n. 10 "Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato", entro e non oltre i dieci giorni successivi all'approvazione delle stesse. La Regione provvederà alla loro pubblicazione su un'unica edizione del BUR della Regione Calabria.

La pubblicazione delle graduatorie sul BUR è da considerarsi a tutti gli effetti notificata ai soggetti interessati.

Le risorse da destinare per il finanziamento degli interventi previsti nel presente avviso ammontano a euro **5.000.000,00** a valere sul POR Calabria 2007/2013 - Asse III Inclusione Sociale - Obiettivo Operativo G1.

Le Amministrazioni provinciali possono integrare con proprie risorse il numero di Voucher, in aggiunta a quelli già finanziati con risorse regionali.

Art. 8

Principali adempimenti dell'assegnatario di voucher e procedure di gestione

Entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ogni assegnatario del voucher dovrà contattare l'Organismo di formazione erogatore del corso prescelto per procedere alla formalizzazione dei rapporti tra le parti, all'iscrizione al corso ed alla verifica delle modalità di partecipazione.

In tale sede ogni assegnatario di voucher dovrà sottoscrivere un atto di impegno (che sarà disponibile sul sito www.regione.calabria.it/formazionelavoro) che disciplina gli obblighi dell'assegnatario del voucher. L'atto di impegno, dopo essere stato sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Organismo di Formazione che erogherà il corso dovrà essere trasmesso, da parte dello stesso Organismo di Formazione all'Amministrazione Provinciale competente per territorio con allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità debitamente firmata di entrambi i sottoscrittori.

L'assegnatario del voucher adempie a quanto previsto nell'atto di impegno ed è soggetto, nello svolgimento delle attività, ai controlli che saranno disposti dall'Amministrazione provinciale e/o regionale.

In particolare, l'assegnatario si impegna:

- a frequentare l'attività prescelta almeno per il 75% della durata complessiva della stessa. Nel caso in cui l'assegnatario interrompa la frequenza al corso prima del raggiungimento di tale percentuale il voucher sarà revocato e i costi del corso rimarranno a suo totale carico;
- a dare immediata comunicazione (entro 15 giorni) all'Organismo di Formazione in caso di rinuncia al voucher o di interruzione del corso prima del raggiungimento del 75% della durata dell'attività;
- ad inviare all'Amministrazione provinciale la documentazione richiesta per consentire il pagamento del voucher.

L'assegnatario del voucher si impegna a versare all'ente l'eventuale quota a suo carico non coperta dal voucher e la spesa deve essere sostenuta entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione dell'atto di impegno.

L'assegnatario si impegna a firmare quotidianamente i registri presenza forniti dall'ente erogatore e a rispettare le ulteriori forme di rilevazione della frequenza eventualmente predisposte dall'Organismo di formazione.

L'assegnatario di voucher ha l'onere di segnalare eventuali anomalie nell'esecuzione del percorso all'Amministrazione provinciale competente di riferimento.

Nel caso in cui il corso prescelto non si attivi per cause indipendenti dalla volontà dell'assegnatario del voucher, l'interessato potrà inoltrare una richiesta di sostituzione del corso (seconda scelta) optando per uno dei corsi per i quali sia stata dichiarata (sempre sul sito www.regione.calabria.it/formazionelavoro) la disponibilità all'avvio, ma che risultano ancora non avviati o che consentano ancora l'accesso anche in relazione al limite della percentuale di frequenza obbligatoria minima prevista. La conferma del valore del voucher avverrà nei limiti dell'importo già concesso, salvo riduzione dello stesso in caso di corso di costo inferiore. L'autorizzazione alla sostituzione richiesta verrà rilasciata dall'Amministrazione provinciale previa verifica delle condizioni di fattibilità.

Art.9

Modalità di erogazione del voucher

Il voucher sarà erogato all'Organismo di formazione erogatore del corso, in nome e per conto dell'assegnatario finale del contributo, secondo le procedure e le specificazioni contenute nell'Atto d'obbligo che saranno disponibili sul sito www.regione.calabria.it/formazioneilavoro.

Condizione essenziale per l'erogazione del voucher è l'avvio del corso.

L'erogazione all'Organismo di formazione, avverrà in due tranche. La prima, sotto forma di anticipazione finanziaria pari al 50% del voucher a seguito dell'invio dell'atto di impegno debitamente sottoscritto nelle forme previste dall'art. 8. L'erogazione dell'anticipo sarà subordinata alla presentazione di apposita Polizza fidejussoria secondo le modalità che saranno comunicate dall'Amministrazione provinciale competente. La seconda tranche sarà erogata a chiusura delle attività corsali e a rendicontazione delle spese sostenute. Le modalità e la documentazione relativa a tali spese sono quelle previste dalla normativa vigente per la fase di programmazione comunitaria 2007- 2013 relativa al FSE.

Nell'eventualità in cui il corso non venga portato a termine per responsabilità dell'assegnatario del voucher ovvero dell'Organismo di formazione saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente relative al FSE.

Art. 10

Dispositivi di attuazione, revoca e controllo

Le Amministrazioni provinciali sono titolari di tutte le competenze in merito alla ricezione e alla valutazione delle richieste, al controllo e al monitoraggio delle richieste pervenute da parte dei destinatari dei voucher formativi.

Gli Organi di Controllo nazionali, comunitari e regionali potranno effettuare presso le Amministrazioni competenti i controlli previsti dai Regolamenti Comunitari vigenti.

Le Amministrazioni provinciali competenti per territorio sono titolari di tutte le competenze in merito all'assistenza per la richiesta di informazioni, alla ricezione e valutazione delle domande di voucher e alla erogazione degli stessi ai beneficiari.

Le Amministrazioni provinciali effettueranno le verifiche tecniche, amministrative e finanziarie per accertare la reale rispondenza tra la domanda di finanziamento e l'attività effettivamente svolta dal beneficiario.

E' fatto obbligo ai beneficiari di conservare per un periodo di tre anni tutti i documenti giustificativi concernenti le spese, al fine di consentire controlli da parte delle autorità regionali, nazionali e comunitarie.

Inadempienze totali o parziali costituiranno motivo di revoca del finanziamento. La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi.

Irregolarità da parte dei beneficiari sono segnalate immediatamente all'Autorità giudiziaria.

In particolare, le eventuali dichiarazioni sostitutive presentate possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e le condizioni previste dagli art. 71 e 72 del DPR 445/2000. E' disposta la revoca del contributo qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

Art. 11

Monitoraggio

L'Amministrazione regionale è responsabile del monitoraggio finanziario, procedurale e fisico delle attività formative realizzate nell'ambito del presente avviso utilizzando il Sistema di Monitoraggio Regionale secondo le modalità previste dal POR Calabria FSE 2007 — 2013.

Le Amministrazioni provinciali dovranno, pertanto, fornire periodicamente i dati necessari al monitoraggio stesso.

I Soggetti erogatori dell'offerta formativa e gli Utenti dei corsi dovranno fornire all'Amministrazione regionale ed alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio tutte le informazioni utili a valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi posti in essere.

L'invio delle informazioni necessarie ai predetti fini, da effettuarsi secondo le indicazioni della Regione Calabria e delle Amministrazioni Provinciali, costituisce ad ogni effetto obbligazione di tali Soggetti.

Art. 12

Pubblicità degli interventi

Il presente Avviso viene pubblicato unitamente ai suoi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La documentazione è disponibile anche sul sito internet www.regione.calabria.it/formazione lavoro.

Le Amministrazioni provinciali stabiliscono proprie modalità per garantire la massima diffusione del presente avviso sul proprio territorio.

Art. 13

Tutela della privacy

Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente intervento avverrà nel rispetto di quanto disposto dal decreto Legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo sopra citato si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dalle Amministrazioni Provinciali e ove nel caso dalla Regione Calabria, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte delle commissioni di valutazione, presso le sedi provinciali indicate all'articolo 3 del presente avviso pubblico, con l'utilizzo delle procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato d.lgs n. 196/2003 in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alle sedi provinciali indicate all'art. 5 del presente avviso.

Art. 14

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso pubblico si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Art. 15

Responsabile del procedimento

Il responsabile del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, è il Funzionario regionale Giuseppe Mancini.

Art. 16

Principali riferimenti normativi e procedurali

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, come modificato dal Regolamento (CE) n. 284/2009 del 7 aprile 2009.
- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al FSE e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999.
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione e del regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR.
- POR Calabria FSE 2007/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6711 del 17.12.2007.
- Piano di comunicazione - Por Calabria FSE 2007-2013 - approvato dal Comitato di Sorveglianza il 9 aprile 2008.
- Il DPR 196/2008 Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione pubblicato sulla G. U. n. 294 del 17 dicembre 2008.
- Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007-2013.
- Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE.
- D. Lgs 196/03 — Codice in materia di protezione dei dati personali.
- D.Lgs 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.



AVVISO PUBBLICO

Procedura per il finanziamento di Voucher formativi a sostegno dei componenti di nuclei familiari poveri e quasi poveri – Art. 8 Legge Regionale 12 giugno 2009, n. 19.

ALLEGATO A

Modulo assegnazione voucher da compilare a cura del soggetto richiedente

Amministrazione Provinciale di
(inserire l'esatta denominazione e indirizzo
della Amministrazione di residenza come
indicato all'articolo 3 dell'avviso)

1. Informazioni sul soggetto richiedente

Nome e cognome _____

nato/a a _____ prov. _____ il _____

sexo M F

residente in _____ cap _____ prov. _____

via/piazza _____ n. _____

tel. _____ cell. _____

e-mail _____

(indicare altro eventuale indirizzo dove inviare la corrispondenza se diverso dalla residenza)

via/piazza _____ n. _____ località _____

comune _____ cap _____ prov. _____

presso _____

cittadinanza _____

codice fiscale _____

2. Titolo di studio (barrare la tipologia corrispondente):

Obbligo scolastico

Diploma di qualifica professionale

Diploma di istruzione scuola secondaria di secondo grado

Laurea o diploma universitario

(specificare):

conseguito presso (Istituto o Università)

di _____ prov. _____

in data _____

Eventuali corsi di formazione frequentati (indicare argomento, durata, anno di svolgimento e ente realizzatore):

Il richiedente ha usufruito di voucher per la frequenza di attività formative concluse negli ultimi tre anni precedenti la data di presentazione della domanda: SI NO

3. Situazione occupazionale (Barrare la tipologia corrispondente):

Disoccupati di lunga durata all'interno di nuclei familiari *poveri* o *quasi poveri*³ che si trovino in stato di disoccupazione da più di 12 mesi o da 6 mesi se giovani (ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive integrazioni)⁴ e che abbiano dichiarato presso un Centro per l'impiego l'immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa

³ Sono indicati i nuclei familiari poveri e quasi poveri i nuclei con reddito equivalente ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 109 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 rispettivamente inferiore ai 2/3 della soglia di povertà ovvero compreso tra i 2/3 ed i 4/3 della soglia di povertà.

⁴ Il d.lgs 21 aprile 2000 n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, all'art.1 comma 2, prevede:

Ad ogni effetto si intende per:

- d) "stato di disoccupazione", la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa secondo le modalità definite dai servizi competenti;
- e) "disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani (per giovani si intende i soggetti di età superiore a 18 anni e

Inoccupati di lunga durata all'interni di nuclei familiari *poveri o quasi poveri* che senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani

Eventuali esperienze professionali precedenti (indicare attività e funzioni svolte, qualifica e livello, azienda/e, durata):

4. Tipologia del percorso formativo prescelto

Indicare la tipologia del percorso formativo inserito nel “Catalogo regionale dell’offerta formativa per l’attuazione delle politiche per il lavoro” barrando la casella corrispondente:

TIPOLOGIA **A** corsi brevi: iniziative formative della durata minima di 60 ore e massima di 120 ore;

TIPOLOGIA **B**: iniziative formative della durata compresa tra 120 e 400 ore

TIPOLOGIA **C**: corsi volti all’ottenimento di una qualifica professionale della durata superiore a 400 ore.

Allegare la scheda relativa al corso prescelto reperibile sul sito Istituzionale della Regione Calabria all’indirizzo www.regione.calabria.it/formazioneilavoro

f) fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell’UE)
“inoccupati di lunga durata”, coloro che senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani

Autocertificazione

(D.P.R. n: 445/2000)

Il/La sottoscritto/a, NOME _____ COGNOME _____
Codice Fiscale _____ nato/a a _____
Prov. _____, il _____ residente in via _____
Cap _____ Comune _____ Prov. _____

Richiede

l'assegnazione di un voucher formativo individuale di € _____, _____ per la frequenza del corso (indicare il titolo del corso):

Della Tipologia: A B C

E organizzato da:

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n.445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n.445/2000):

dichiara:

- che le informazioni riportate nel modulo di assegnazione di Voucher formativo e nella documentazione prodotta corrispondono al vero e sottoscrive tutto quanto in esse contenuto;
- di essere residente in Calabria alla data (19 giugno 2009) di pubblicazione sul BUR della Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19;
- di essere cittadino italiano, ovvero cittadino comunitario residente in Calabria e iscritto all'anagrafe alla data del 19 giugno 2009, ovvero cittadino extracomunitario, residente in

Calabria e iscritto all'anagrafe da almeno 5 anni alla data del 19 giugno 2009, in regola con la normativa vigente in materia di immigrazione;

- che il proprio reddito ISEE (riferito all'anno 2008) è pari ad €
- che il proprio nucleo familiare è formato da n..... componenti che si trovano in una delle seguenti condizioni :

numero.....componenti senza alcun reddito indicati ai rigi n.....
.....dell'attestazione ISEE presentata ai fini della presente richiesta;

numero.....componenti con un reddito pari a € ----- come indicato al rigo n...
.....dell'attestazione ISEE presentata ai fini della presente richiesta;

numero.....componente con un reddito di € ----- indicato al rigo n.....
..dell'attestazione ISEE presentata ai fini della presente richiesta;

- di allegare alla domanda la seguente documentazione:
 - 1) copia fronte-retro del documento di identità, in corso di validità, debitamente sottoscritto dall'interessato;
 - 2) scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l'impiego competente, dalla quale risulti la permanenza dello stato di disoccupazione da almeno 12 mesi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di concessione del voucher o da sei mesi se giovane;
 - 3) scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l'impiego competente, dalla quale risulti la permanenza dello stato di inoccupazione da almeno 12 mesi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di concessione del voucher o da sei mesi se giovane;
 - 4) certificazione anagrafica rilasciata dal Comune di residenza attestante la composizione del nucleo familiare alla data di pubblicazione sul BUR della Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (19 giugno 2009) o, in alternativa, redatta sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
 - 5) Certificazione ISEE del nucleo familiare relativo ai redditi percepiti nell'anno 2008 rilasciata da soggetto abilitato secondo normativa vigente.

Dichiara, altresì:

- di ben conoscere il presente avviso pubblico pubblicato sul BUR della Regione Calabria ovvero sul sito www.regione.calabria.it/formazione lavoro/ e di accettarlo espressamente ed incondizionatamente.

Autorizza il trattamento dei propri dati personali unicamente per le finalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003 secondo quanto riportato di seguito.

Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente intervento avverrà nel rispetto di quanto disposto dal decreto Legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo sopra citato si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dalle Amministrazioni Provinciali e ove nel caso dalla Regione Calabria, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte delle commissioni di valutazione, presso le sedi provinciali indicate all'articolo 3 del presente avviso pubblico, con l'utilizzo delle procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato d.lgs n. 196/2003 in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alle sedi provinciali indicate all'art. 7 del presente avviso oppure, ove del caso, alla Regione Calabria-Dipartimento n.10 "Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato"-Via Lucrezia della Valle-88100 Catanzaro.

Luogo e data _____

FIRMA

AVVISO PUBBLICO

Procedura per il finanziamento di Voucher formativi a sostegno dei componenti di nuclei familiari poveri e quasi poveri – Art. 8 Legge Regionale 12 giugno 2009, n. 19.

ALLEGATO B

Informativa utili sulle seguenti questioni richiamate dall'avviso:

- 1. Soglia di povertà**
- 2. Coefficienti di riparto delle risorse da assegnare alle amministrazioni provinciali**

1. Soglia di povertà

La soglia di povertà per una famiglia di due componenti è rappresentata dalla spesa media mensile per persona, che nel 2008 è risultata pari a 999,67 euro. La famiglia composta da due persone che hanno una spesa media mensile pari o inferiore a tale valore vengono quindi classificati come relativamente poveri. Per famiglia di ampiezza diversa il valore della linea si ottiene applicando una opportuna scala di equivalenza che tiene conto delle economie di scala realizzabili all'aumentare del numero dei componenti.

La soglia di povertà per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media procapite nel paese. Nel 2008 questa spesa è risultata pari ad €999,67 mensili.

La scala di equivalenza è l'insieme dei coefficienti di correzione utilizzati per determinare la soglia di povertà quando le famiglie hanno un numero di componenti diverso da due. Ad esempio, la soglia di povertà per una famiglia di quattro persone è pari a 1,63 volte quella per due componenti (1.629,46 euro), la soglia per una famiglia di sei persone è di 2,16 volte (2.159,29 euro).

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Linea di povertà
1	0,60	599,80
2	1,00	999,67
3	1,33	1.329,56
4	1,63	1.629,46
5	1,90	1.899,37
6	2,16	2.159,29
7 o più	2,40	2.399,21

La spesa media familiare è calcolata al netto delle spese per manutenzione straordinaria delle abitazioni, dei premi pagati per assicurazioni vita e rendite vitalizie, rate di mutui e restituzioni di prestiti.

La spesa media per persona si ottiene dividendo la spesa totale per consumi delle famiglie per il numero totale dei componenti.

2. Coefficienti di riparto delle risorse da assegnare alle amministrazioni provinciali

Con Decreto dipartimentale n. 20462 del 15 dicembre 2005 e con successiva delibera Giunta regionale n. 337/2007 sono stati stabiliti, nell'ambito del conferimento delle deleghe e delle funzioni alle Amministrazioni provinciali, gli indicatori percentuali per il riparto delle risorse assegnate alle Province:

Provincia di Catanzaro	18,57 %
Provincia di Cosenza	36,31%
Provincia di Crotone	8,57%
Provincia di Reggio Calabria	27,92%
Provincia di Vibo Valentia	8,63%